

BVGer C-3955/2010 vom 10. September 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-3955_2010

FR: TAF C-3955/2010 du 10 septembre 2010

IT: TAF C-3955/2010 del 10 settembre 2010

Regeste

Assicurazione facoltativa

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).

E. 2.1

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

E. 2.2

Ai sensi dell'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.

E. 2.3

Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 52 PA e 60 LPGA); è pertanto necessario entrare nel merito.

E. 3.1

In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e lett. b LAVS, sono obbligatoriamente assicurate all'assicurazione svizzera le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa. Per l'art. 2 cpv. 1 LAVS, nel testo in vigore dal 1° giugno 2002, i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.

E. 3.2

In base alla delega di cui al cpv. 6 dell'art. 2 LAVS, il Consiglio federale ha promulgato l'ordinanza del 26 maggio 1961 sull'assicurazione facoltativa (OAF, RS 831.111). Per l'art. 5 OAF, gli assicurati sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'applicazione dell'assicurazione facoltativa e, a richiesta, a comprovarne l'esattezza mediante documenti giustificativi. Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto (art. 2 cpv. 3 LAVS). Coloro che non inoltrano i giustificativi richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che segue l'anno contributivo sono esclusi dall'assicurazione facoltativa (art. 13 cpv. 1 lett. c OAF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 OAF, prima della scadenza del termine, la Cassa notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con l'intimazione di cui all'art. 17 cpv. 2 secondo periodo OAF. Per l'art. 17 cpv. 2 OAF (secondo periodo), in caso d'inosservanza del termine supplementare, la Cassa di compensazione assegna all'assicurato un ultimo termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze dell'inosservanza di tale termine. L'esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del periodo di pagamento per il quale i contributi non sono stati pagati interamente o i documenti non sono stati inoltrati (art. 13 cpv. 3 OAF).

E. 4.1

Nella fattispecie, l'interessata ha certo compilato, come peraltro nel passato, il questionario apposito per i redditi e la sostanza del 2008 (doc. 51). L'amministrazione l'ha comunque resa attenta che avrebbe dovuto, a differenza dal passato, fornire una serie di documenti giustificativi. Con comunicazione del 16 giugno 2009 questi documenti sono stati esaurientemente descritti. La nominata non ha mai esibito quanto richiesto. La procedura di diffida di cui all'art. 13 e 17 OAF è stata avviata e correttamente condotta dalla CSC, la quale ha sollecitato la produzione della documentazione richiesta dapprima il 20 agosto 2009 e ha poi inviato il 19 ottobre 2009 una seconda diffida, con la comminatoria d'esclusione, secondo la facoltà prevista dall'art. 13 cpv. 2 seconda frase OAF (doc. 53 e 62).

E. 4.2

Visto quanto precede, è a ragione che è stata pronunciata l'esclusione dall'assicurazione facoltativa. Va osservato che nella fattispecie non sarebbe stato possibile, in assenza dei documenti richiesti, procedere a una tassazione d'ufficio - invece dell'esclusione - poiché l'assicurata non ha mai pagato dei contributi personalmente in quanto è stata esentata da questo obbligo in virtù del pagamento da parte del marito del doppio del contributo minimo (cfr. art. 17 cpv. 1 secondo periodo OAF). In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata.

E. 5.1

Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto dal giudice unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.

E. 5.2

Non si prelevano spese di procedura (art. 85bis al. 2 LAVS), né si assegnano indennità per le spese ripetibili (art. 64 PA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.